



# **PROVINCIA DI LECCE**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**(L. 07.08.1990, n. 241 s.m.i.).**

# INDICE

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**
- Art. 2 - Principi dell'attività amministrativa**
- Art. 3 - Responsabile del procedimento**
- Art. 4 - Comunicazione dell'avvio del procedimento**
- Art. 5 - Partecipazione ed intervento nel procedimento**
- Art. 6 - Accordi e conferenza di servizi**
- Art. 7 - Misure di semplificazione**
- Art. 8 - I provvedimenti**
- Art. 9 - Conclusione del procedimento**
- Art. 10 - Termine finale del procedimento**
- Art. 11 - Monitoraggio dei procedimenti**
- Art. 12 - Norma di rinvio**
- Art. 13 - Entrata in vigore**

## **Art. 1**

### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale ed allo Statuto della Provincia di Lecce, disciplina lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della stessa, assumendo quale complesso di principi la Legge n.241/1990 s.m.i., nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.

## **Art. 2**

### **Principi dell'attività amministrativa**

1. La Provincia informa la propria attività al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché ragionevolezza, proporzionalità e reciproco affidamento.
2. La Provincia utilizza gli strumenti giuridici ed operativi previsti dall'ordinamento per il perseguimento dei principi di cui al comma 1, evitando di aggravare i procedimenti se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Si avvale, ove possibile, delle tecnologie telematiche nei rapporti con i cittadini, favorendone, attraverso l'uso delle stesse, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, l'accesso alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi.
3. In tutti i casi in l'attività amministrativa debba essere finalizzata all'adozione di atti di natura non autoritativa, la Provincia agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La Provincia promuove la cooperazione fra enti pubblici e la semplificazione amministrativa.

## **Art. 3**

### **Responsabile del procedimento**

1. Ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, la Provincia determina per ciascun tipo di procedimento amministrativo il Servizio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Il dirigente del Servizio competente ai sensi del comma 1 può attribuire ad altro dipendente del Servizio, individuato in base alla sua professionalità e alla competenza, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento, esclusa l'adozione del provvedimento finale, che resta di competenza dirigenziale. In caso di mancata attribuzione, la responsabilità e la competenze anzidette restano in capo al medesimo dirigente.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni di cui all'art.6 della L.n.241/1990 s.m.i., perseguendo il più rapido svolgimento possibile del procedimento, anche attraverso l'utilizzo, ove possibile, degli istituti di semplificazione amministrativa, esercitando poteri di impulso e di sollecitazione nei confronti di altri Servizi o pubbliche amministrazioni per fasi del procedimento che non rientrino nella sua competenza, promuovendo la collaborazione e la comunicazione tra i Servizi della Provincia e le amministrazioni coinvolte, favorendo la partecipazione o l'intervento degli interessati e comunicando tempestivamente agli stessi gli eventuali motivi che possono determinare un provvedimento negativo.

## **Art. 4**

### **Comunicazione dell'avvio del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio ai soggetti ai sensi dell'art.7 della L.n.241/1990 s.m.i.. La comunicazione è effettuata entro 10 giorni dal ricevimento della domanda o istanza, nei procedimenti ad iniziativa di parte, o contestualmente all'atto di avvio, nei procedimenti d'ufficio.
2. Nei casi in cui sussistano particolari esigenze di celerità, il responsabile valuta l'opportunità di non procedere alla comunicazione di avvio, dando direttamente comunicazione dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.
3. Laddove, per il numero dei destinatari, non sia possibile o risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale, ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento provvede mediante altre forme di pubblicità idonee, quali l'utilizzo di strumenti di informazione locale e del sito internet istituzionale.
4. E' comunque fatta salva l'adozione di provvedimenti cautelari, anche prima della comunicazione di cui al comma 1, ogniqualvolta il responsabile del procedimento ne ravvisi la necessità.

## **Art. 5**

### **Partecipazione ed intervento nel procedimento**

1. La Provincia garantisce ai soggetti individuati nell'art.9 della L.n.241/1990 s.m.i. la partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi dell'art.10 della medesima legge, anche mediante l'utilizzo degli strumenti propri dell'amministrazione digitale.
2. La Provincia può organizzare tavoli di confronto o conferenze di servizi istruttorie coinvolgenti i soggetti interessati, in relazione alla complessità del procedimento amministrativo ed alla natura degli interessi coinvolti, potendo altresì concludere con gli stessi accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento ai sensi dell'art. 11 della L.n.241/1990 s.m.i..

## **Art. 6**

### **Accordi e conferenza di servizi**

1. La Provincia, al fine di determinare il pieno coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nel perseguimento degli interessi della comunità e del territorio, in relazione alla complessità del procedimento amministrativo ed alla natura degli interessi coinvolti, promuove il ricorso agli strumenti della negoziazione e della concertazione e partecipa agli analoghi strumenti promossi da altre amministrazioni, da soggetti privati o da organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi o di categoria.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia:
  - a. indice le conferenze di servizi, sia come strumento per acquisire e valutare elementi utili per l'istruttoria, sia come strumento a fini decisori, ai sensi degli artt. da 14 a 14-quinquies della L.n.241/1990 s.m.i.;
  - b. promuove la conclusione di accordi o la stipula di convenzioni con altre amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della medesima legge.

## **Art. 7**

### **Misure di semplificazione**

Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa, ai sensi dell'art.2, comma 4, del presente Regolamento, la Provincia adotta le opportune misure organizzative e tecnologiche adeguate ai diversi tipi di procedimenti. In particolare, la Provincia:

- a. provvede all'acquisizione d'ufficio degli atti, dei documenti e delle informazioni già in possesso della Provincia o di altre amministrazioni;
- b. rende disponibili gli appositi moduli in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà presso gli uffici preposti, nonché nel sito internet istituzionale;
- c. mette a disposizione, con le medesime modalità, la documentazione da presentare unitamente all'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento richiesto, nonché nei casi di silenzio assenso e di S.C.I.A;
- d. utilizza per la comunicazione tra Servizi e con le altre pubbliche amministrazioni e con i cittadini, gli strumenti della tecnologia digitale;
- e. adotta forme semplici di accesso alle informazioni ed ai servizi, nonché un linguaggio facilmente comprensibile dalla generalità degli utenti;
- f. procede alla riunificazione dei procedimenti che si riferiscano ad un medesimo oggetto o che siano tra loro connessi e disciplina in modo uniforme i procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diversi Servizi.

## **Art. 8**

### **I provvedimenti**

1. La Provincia, salvo quando siano previste per legge forme di semplificazione, formalizza le decisioni assunte nell'ambito del procedimento amministrativo con un provvedimento espresso e motivato.
2. Ogni provvedimento illustra lo svolgimento dell'attività amministrativa, evidenziando, nella motivazione, i presupposti di fatto e di diritto della decisione.
3. La motivazione di ogni provvedimento amministrativo esplicita, in particolare :
  - a. gli elementi istruttori, nel rispetto della sequenza temporale e valutativa degli stessi;
  - b. gli elementi relativi alla ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento;
  - c. gli elementi che illustrano i fondamenti della decisione, anche a contenuto negativo.
4. Il provvedimento è comunicato personalmente ai destinatari e contiene l'indicazione dell'autorità e del termine entro cui è possibile ricorrere; contestualmente è comunicata la facoltà del destinatario di chiedere alla Provincia di attivare gli strumenti di autotutela, indicandone con precisione i presupposti.
5. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia provvede a rendere noto il provvedimento mediante le forme di pubblicità di volta in volta più idonee da essa stessa determinate, anche attraverso i mezzi di informazione locale ed il sito internet istituzionale.

## **Art. 9**

### **Conclusione del procedimento**

1. Nei casi in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza o debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia conclude il procedimento con un provvedimento espresso, anche in forma semplificata nei casi di cui all'art.2, comma 1, della L.241/90, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
2. Tutte le domande e istanze presentate da privati, corredate della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, devono essere formalizzate per iscritto ed inviate alla Provincia, anche con modalità telematiche. In quest'ultimo caso, le domande devono essere sottoscritte con firma digitale dell'istante ed inviate tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata della Provincia, pubblicata sul sito istituzionale e sul sito delle pubbliche amministrazioni del CNIPA..
3. Nel caso in cui la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause dell'irregolarità e completezza e assegnando di 10 giorni per la regolarizzazione o l'integrazione della stessa, con l'obbligo di precisare che, in caso contrario, la domanda o l'istanza è respinta. Tale comunicazione ha efficacia sospensiva del termine del procedimento, che riprende a decorrere dall'integrazione o completamento della stessa.
4. Salvi i casi di silenzio assenso, decorso il termine per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione può essere proposto anche senza necessità di diffida all'Amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque nel termine di cui all'art.31, comma 2, del D.Lgs. n.104/2010.

## **Art. 10**

### **Termine finale del procedimento**

1. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni se non diversamente stabilito per legge o per regolamento statale o regionale e salvi i casi in cui opera il silenzio assenso.
2. Un termine superiore a quello di 30 giorni di cui al comma 1, nel limite massimo di 60 giorni, può essere determinato nella comunicazione di avvio del procedimento, purchè ne siano motivate le ragioni in relazione alla peculiarità dell'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici coinvolti ed alla particolare complessità del procedimento.
3. Il termine di conclusione dei procedimenti decorre, per i procedimenti d'ufficio, dal primo atto d'impulso posto in essere dal responsabile del procedimento, o dal ricevimento della domanda o istanza presentata dal soggetto legittimato ed attestata dal Protocollo della Provincia, se il procedimento è ad iniziativa di parte. Qualora l'atto propulsivo provenga da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'atto da parte della Provincia.
4. Il termine conclusivo si intende comprensivo anche di eventuali fasi endoprocedimentali di competenza di amministrazioni diverse dalla Provincia, in accordo con l'amministrazione interessata, salvo quanto stabilito dall'art.2, comma 7, della L.241/1990 s.m.i..
5. Nei casi di inosservanza del termine finale si applicano le tutele a favore dell'interessato ai sensi dell'art.2, commi 8, 9 bis e 9 ter, e art 2- bis della L.n.241/1990 s.m.i..

## **Art. 11**

### **Monitoraggio dei procedimenti**

Nell'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs n.33/2013 s.m.i., la Provincia, con atto del Direttore Generale a cadenza annuale, procede al monitoraggio dei procedimenti di propria competenza ai fini della revisione, integrazione o modifica dell'elenco dei procedimenti stessi pubblicato sul sito istituzionale, in relazione ad esigenze di aggiornamento normativo o di semplificazione dell'attività amministrativa.

## **Art. 12**

### **Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge nel tempo vigenti.

## **Art. 13**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, che abroga il precedente "Legge 7.8.1990, n.241. Regolamento disciplinante il procedimento amministrativo", approvato con Deliberazione di C.P. n. 71 del 24/05/1993, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.